

Venezia - Marghera, 17/10/2012

Associazione Progetto Lucy Smile
alla c.a. del rappresentante legale,
Sig. Paolo Ruggeri
via Palladio n. 32
35020 Ponte San Nicolò (PD)

Prot. n. 2012/46590

**OGGETTO: Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – O.N.L.U.S.
Iscrizione in Anagrafe delle ONLUS
Ente: Associazione Progetto Lucy Smile (C. F. 92250250286)**

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

ACCERTA

la sussistenza dei requisiti formali previsti dall'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per il riconoscimento della qualifica di ONLUS nei confronti dell'**associazione Progetto Lucy Smile** (C.F. 92250250286), con sede in Ponte San Nicolò (PD), in via Palladio n. 32 - cap 35020 - rappresentata da Paolo Ruggeri (C.F. RGGPLA53R12H769Z), residente in Ponte San Nicolò (PD), in via Palladio n. 32, e

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 18 luglio 2003, n. 266, l'iscrizione dell'Ente nell'Anagrafe Unica delle Onlus con effetti a decorrere dal giorno 24 settembre 2012.

Motivazioni

Con comunicazione pervenuta a questa Direzione Regionale in data **2 ottobre 2012** (registrata al prot. n. **44420**), corredata, tra l'altro, di statuto sociale registrato presso l'Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto (AP) dell'Agenzia delle Entrate il giorno **27 settembre 2012** al n. **31**, Serie 3V, l'**associazione Progetto Lucy Smile** ha inteso ottenere l'iscrizione all'Anagrafe

Unica delle ONLUS e le conseguenti agevolazioni fiscali previste dalle vigenti disposizioni.

Dall'esame della documentazione prodotta dall'ente, si è riscontrata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 per il riconoscimento della qualifica di ONLUS.

Si procede quindi ad iscrivere l'**associazione Progetto Lucy Smile** nell'anagrafe unica delle Onlus, **con effetti a decorrere dal giorno 24 settembre 2012** (data della costituzione dell'ente, ai sensi del comma 2, articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/7/2003, n. 266). Si sottolinea che codesto Ente può qualificarsi come ONLUS fatto salvo l'esito di successivi controlli operati dagli Organi preposti a tale funzione.

Le attività istituzionali svolte da codesto ente riconducibili ai settori di attività di cui ai numeri 1 (**assistenza sociale e socio sanitaria**) e 3 (**beneficenza**) della lettera **a**), primo comma, articolo 10, del D.Lgs. 460/97, saranno riconosciute idonee a perseguire finalità di solidarietà sociale esclusivamente se esercitate a beneficio di soggetti in condizione di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazione di devianza, di degrado, o grave disagio economico familiare, o di emarginazione sociale. Ciò, in base al principio affermato dalla Agenzia per le Onlus / Agenzia per il Terzo Settore (organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, soppresso con Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012 - art. 8, comma 23 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 44 del 26 aprile 2012, che ne ha trasferito le funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali), mutuato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 75 / E del 21 maggio 2001, secondo cui *in sostanza, il principio di immanenza del fine solidaristico nelle attività di **beneficenza / assistenza sociale e socio sanitaria** va inteso nel senso che dette attività devono essere necessariamente rivolte nei confronti di categorie particolarmente vulnerabili, al fine di assicurarne la protezione sociale. In mancanza di detto presupposto viene meno l'essenza stessa dell'attività di **beneficenza / assistenza sociale e socio sanitaria**.*

L'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per quanto concerne l'organizzazione di eventi finalizzati all'attività di **beneficenza** (di cui al numero 3, lettera **a**), primo comma, art. 10,

del D.Lgs. 460/97), ha precisato che per valutare se l'organizzazione di un evento per la raccolta di fondi sia riconducibile all'attività di beneficenza si deve distinguere il caso in cui l'ente organizzatore dell'evento destini in beneficenza solo l'eventuale utile derivante dalla manifestazione organizzata dall'ipotesi in cui l'ente organizza manifestazioni al solo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza. In questo secondo caso la finalità benefica non è solo eventuale, ma rappresenta il fine unico dell'evento, e per tale ragione essa è resa nota a terzi i quali possono parteciparvi spinti da uno spirito di liberalità.

Ancora a proposito dell'attività di **beneficenza** la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 292/E del 9 settembre 2002, specifica quanto segue:

Adottando un'interpretazione evolutiva della storica nozione di beneficenza – quale attività, diretta a sollievo della miseria, di chi esercita la carità verso il prossimo – questa Agenzia ritiene di poter ricondurre in essa non solo le prestazioni di carattere erogativo in denaro o in natura a favore degli indigenti, ma anche quelle, sempre di carattere erogativo, finalizzate ad alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, ivi comprese le erogazioni effettuate a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone. Appaiono riconducibili nella beneficenza le erogazioni gratuite in denaro o in natura effettuate nei confronti di **altre ONLUS** o di **enti pubblici** che operano nell'ambito dell'**assistenza sociale e socio-sanitaria**, dell'**assistenza sanitaria**, della **tutela dei diritti civili**, della **ricerca scientifica** indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.

Inoltre la **Circolare n. 59 / E del 31 ottobre 2007** a proposito di **beneficenza e raccolta fondi** indica quanto segue:

L'art. 143, comma 3, lettera a), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali, stabilisce che non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali *“i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*.

La disposizione sopra riportata, in virtù del rinvio che l'art. 26 del decreto legislativo n. 460 del 1997 opera alla normativa relativa agli enti non commerciali, si applica anche alle ONLUS. L'esclusione delle iniziative di raccolta fondi dall'imposizione tributaria, che tende ad incentivare una delle forme più cospicue di finanziamento per molti enti non commerciali, è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
- 2) la raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- 3) i beni ceduti per la raccolta di fondi devono essere di modico valore.

A tutela della fede pubblica è prevista, peraltro, dall'art. 20 del DPR n. 600 del 1973 una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta dei fondi. In proposito gli enti non commerciali e le ONLUS che effettuano raccolte pubbliche di fondi *“devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'articolo 143, comma 3, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti a ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) previste dall'art. 143, comma 3, lettera a) del TUIR che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto è accompagnato da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette.

All'Agenzia per le ONLUS l'art. 3, comma 1, lettera i), del DPCM n. 329 del 2001 ha attribuito la vigilanza sull' *“attività di raccolta di fondi e di sollecitazione della fede pubblica, anche attraverso l'impiego di mezzi di comunicazione svolta dalle organizzazioni, dal terzo settore e dagli enti non commerciali, allo scopo di assicurare la tutela da abusi e le pari opportunità di accesso ai mezzi di finanziamento”*.

La normativa sopra richiamata, con la previsione di specifiche condizioni e di appositi adempimenti nonché con l'attribuzione di poteri di vigilanza all'Agenzia per le ONLUS, evidenzia la necessità di sorvegliare le modalità di raccolta nonché di assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta e di contenere - richiedendo l'occasionalità dell'iniziativa - l'apparato organizzativo e i conseguenti costi amministrativi e di gestione.

Occorre, pertanto, individuare e quantificare un rapporto tra i fondi raccolti e la loro destinazione, prevedendo che i costi totali, sia amministrativi sia per l'attività di raccolta fondi, debbano essere contenuti entro limiti ragionevoli e tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, comunque, una certa quota di fondi da destinare ai progetti e alle attività per cui la stessa campagna è stata attivata. A tale proposito, si ritiene che i fondi raccolti debbano essere destinati per la maggior parte del loro ammontare a finanziare i progetti e l'attività per cui la raccolta fondi è stata attivata. I fondi raccolti, in sostanza, non devono essere utilizzati dall'ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare.

Per agevolare l'attività di accertamento da parte degli organi preposti alla vigilanza sulla raccolta fondi, le organizzazioni interessate avranno cura di specificare nella relazione illustrativa che accompagna il rendiconto l'importo dei fondi raccolti risultante dalla documentazione attestante i singoli versamenti, nonché le somme effettivamente destinate alle attività e ai progetti, dettagliatamente descritti, per i quali la raccolta fondi è stata attivata.

Infine, il comma 4 dell'art. 30 della legge 28-01-2009 n. 2 in tema di attività di beneficenza svolta da onlus prevede quanto segue: *"All'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale."*

La formulazione della norma con le parole "si considera attività di beneficenza (...)" fa assumere carattere interpretativo alla disposizione che qualifica e delimita l'attività di beneficenza, conferendo alla previsione in esame efficacia retroattiva.

Il comma 4 dell'art. 30, aggiungendo all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo il comma 2, il comma 2-bis), riconduce nella beneficenza, quale settore di attività in cui possono operare le ONLUS, oltre all'attività consistente direttamente nella concessione di erogazioni gratuite in denaro o in natura a favore degli indigenti, anche l'attività di erogazione gratuita di somme di denaro, provenienti dalla gestione patrimoniale della ONLUS o da campagne di

raccolta di donazioni, a favore di enti che presentino i requisiti stabiliti dalla stessa norma.

In particolare gli enti destinatari delle erogazioni gratuite di denaro devono avere i seguenti requisiti:

- a) devono essere enti senza scopo di lucro;
- b) devono operare prevalentemente e direttamente nei settori di attività previsti dal medesimo art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e quindi nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Per quanto riguarda la natura degli enti destinatari delle erogazioni, in mancanza di una limitazione normativa, si ritiene che gli stessi possano avere natura pubblica o privata e possano assumere qualsiasi forma giuridica.

L'espressa previsione dell'assenza di lucratività comporta che l'ente deve osservare di fatto e prevedere statutariamente il divieto di distribuzione anche indiretta degli utili e avanzi di gestione nonché di fondi riserve o capitale.

Affinché le erogazioni destinate a tali enti possano essere ricondotte nell'attività di beneficenza è inoltre necessario che:

- provengano dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte;
- siano destinate alla realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

Riguardo a quest'ultima previsione si chiarisce che la norma esclude che gli enti beneficiari delle erogazioni effettuate dalle ONLUS c.d. erogative possano a loro volta riversare le donazioni raccolte a favore di altri enti.

La norma non consente, quindi, che si verifichi il fenomeno delle erogazioni a catena attraverso molteplici passaggi di denaro tra enti diversi, ma impone che gli enti beneficiari utilizzino "direttamente" le erogazioni ricevute per la realizzazione di progetti di utilità sociale.

La specifica destinazione delle erogazioni a progetti di utilità sociale comporta, peraltro, da una parte la necessità della tracciabilità della donazione attraverso

strumenti bancari o postali che evidenzino la particolare causa del versamento e dall'altra l'esistenza non di un programma generico, ma di un progetto già definito nell'ambito del settore di attività dell'ente destinatario prima dell'effettuazione dell'erogazione.


L'utilità sociale del progetto comporta che esso si connoti per la realizzazione di finalità solidaristiche indirizzate, a seconda del settore di appartenenza dell'ente (ad es. formazione, istruzione etc.), a particolari tipologie di soggetti o collettività svantaggiate o, per la rilevanza artistica, scientifica o ambientale dell'intervento proposto (ad es. tutela di beni di interesse artistico e storico, ricerca scientifica di particolare interesse sociale etc.) a vantaggio della collettività diffusa.

Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57 e 62;
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, art. 4, comma 3;
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, artt. 10 e seguenti;
D.M. 19 gennaio 1998, di approvazione del modello di comunicazione;
D.M. 18 luglio 2003, n. 266 recante il *"Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS"*.

Responsabile del procedimento: Il Capo Ufficio Accertamento, GIUSTINA TOLLOT

Il Capo Settore Controlli Riscossione(*)
CLAUDIO VOLLONO



(*)Firma su delega del Direttore Regionale
GIOVANNI ACHILLE SANZO'